



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Maggio 2023**

**Fondazione
Rubes Triva**

Sommario

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE



Il Festival, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva, di concerto con l'Università degli Studi di Urbino, si propone come luogo di confronto e dibattito in ambito europeo per la diffusione della cultura della sicurezza e la promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Il tema della seconda edizione del Festival, che si terrà ad *Urbino dal 21 al 23 giugno 2023*, sarà "Il benessere organizzativo", e, dunque, la **buona organizzazione** quale condizione determinante per il **benessere dei lavoratori** nei luoghi di lavoro, declinato e approfondito nelle diverse sessioni che si susseguiranno nelle tre giornate, sino alla presentazione, a conclusione dell'evento, della **Carta di Urbino**, documento d'intenti per la promozione del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro.



[Click per visualizzarla](#)



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

INAIL


ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



CONVEGNO
**Incidentalità stradale,
lavoro e salute:
dal progetto
SLEEP@SA
al progetto
OSH-RO@D**

17 MAGGIO 2023

Aula degli Organi Collegiali
Rettorato
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5 Roma



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



UNIVERSITÀ
DI PARMA

**Per iscriverti
clicca qui**

Safety Expo 2023 si prepara alla sua sesta edizione, in programma alla Fiera di Bergamo il 20 e 21 settembre 2023. Un appuntamento che chiama al confronto diretto istituzioni, associazione ed esperti del settore di riferimento. La Fondazione sarà presente il 21 settembre 2023, prossimamente l'apertura delle iscrizioni ed il programma completo. SAVE THE DATE.

#SAVE THE DATE IL 20 E 21 SETTEMBRE A BERGAMO FIERA

safety expo | 2023

TORNA LA FIERA NAZIONALE

SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INCENDI



Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato il Bando per la partecipazione al Premio Rubes Triva, giunto alla sua 6ª edizione.

Con esso si intende premiare gli elaborati di natura scientifica e le Tesi di Laurea Magistrale o le Tesi di Dottorato dedicate esplicitamente a sviluppare ed approfondire la ricerca su tematiche connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ampliando da quest'anno i temi trattati anche gli aspetti correlati alla comunicazione, alla tutela ambientale e ai sistemi integrati, disaminati dal punto di vista giuridico, medico e/o tecnico.

La partecipazione al Bando di concorso è riservata ai/alle dipendenti delle aziende che applicano il CCNL del settore dell'Igiene Ambientale Utilitalia e ai loro parenti di primo e secondo grado. Il Bando prevede l'assegnazione di sei premi in denaro dell'importo di € 3.000,00 ciascuno, per i migliori elaborati scientifici, progetti innovativi o tesi di laurea magistrale o di dottorato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, discussi e presentati tra il 01.01.2020 e il 31.12.2022.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30.06.2023. Si invitano, pertanto, le aziende aderenti a darne comunicazione a tutti i loro dipendenti anche nell'ottica di promuovere l'impegno e la partecipazione di tutti i lavoratori alla costruzione delle azioni di miglioramento e alla diffusione di buone prassi.

Per quanto riguarda i requisiti, la domanda, le modalità e altre informazioni utili e dettagliate per la partecipazione al concorso del Premio "Rubes Triva" 6ª edizione, si rinvia a quanto pubblicato sul sito della Fondazione www.fondazionerubestriva.it.

NEWS E APPROFONDIMENTI**DECRETO "1° MAGGIO", RAFFORZATE LE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI***Pierpaolo Masciocchi,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 8 maggio 2023***6****IN "GAZZETTA" IL DL LAVORO: CAMBIA IL RDC, TAGLIO AL CUNEO***Francesco Machina Grifeo,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 5 maggio 2023***10****BANDO ISI 2022, DOMANDE ALL'INAIL ENTRO IL 16 GIUGNO***Roberto Lenzi,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 4 maggio 2023***13****SANZIONI DA 10MILA A 50MILA EURO PER RITORSIONI SUL LAVORATORE***Davide Boffi,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 2 maggio 2023***15****VALDITARA: PERCORSI SCUOLA-LAVORO PIÙ SICURI
TUTELE INAIL ESTESE PER INSEGNANTI E STUDENTI***Eugenio Bruno e Claudio Tucci,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 2 maggio 2023***17****IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
CONFERMA IL MODELLO SICUREZZA DEL TESTO UNICO***Mario Gallo,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 19 aprile 2023***19****SENTENZE****MORTE DEL LAVORATORE, IL PREPOSTO RISPONDE PER OMESSA VIGILANZA***Marco Pauletti,**Il Sole24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 2 maggio 2023***21****DELEGA DI FUNZIONI, DELEGA GESTORIA E POSIZIONE DI GARANZIA NELLA VIOLAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO***Lorenzo Crocini,**Il Sole24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 26 aprile 2023***23****L'ESPERTO RISPONDE****26****RASSEGNA NORMATIVA****28***Chiusa in redazione il 10 maggio 2023*

news e approfondimenti

Decreto "1° maggio", rafforzate le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni

Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 8 maggio 2023

In vigore dal 5 maggio 2023 il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio u.s., contiene un piano strutturato di interventi e di misure, volte, in generale, a favorire l'accesso al mercato del lavoro.

In tema di salute e sicurezza, deve essere evidenziato il Capo II del decreto che mira al rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi. Di seguito si riportano i contenuti più rilevanti.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L'articolo 14 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di rafforzare le misure di tutela contro gli infortuni. In particolare:

la lettera a) introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza;

la lettera b), allo scopo di ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni, estende ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV del D.Lgs 81/08;

la lettera c) interviene sull'articolo 25 del Testo unico, prevedendo l'obbligo per il medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del giudizio di idoneità. Inoltre, si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l'adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti;

la lettera d) aggiunge la nuova lettera b-bis) all'articolo 37, comma 2, del D.Lgs 81/08, attraverso la quale si demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'adozione di un accordo mirato, tra l'altro, a garantire il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa, nonché sul rispetto

della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;

la lettera e) sostituisce il comma 12 dell'articolo 71 del D.Lgs 81/08, estendendo ai privati la titolarità della funzione della "verifica periodica successiva" sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte;

la lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell'articolo 72, comma 2, del D.Lgs 81/08 al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza sia agli operatori nel settore del noleggio sia agli organi di vigilanza nell'esercizio del loro ruolo di garanzia. A tal fine viene previsto che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all'utilizzo.

le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del D.Lgs 81/08: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta consequenziale, al fine di prevedere una sanzione.

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

L'articolo 15 è finalizzato ad orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva e anche a rendere disponibili con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive. A tal fine viene previsto che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tali informazioni saranno rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

La disposizione introdotta dall'articolo 16 intende favorire l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria nella Regione Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine viene previsto che all'Ispettorato sia consentito individuare un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato, anche avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, da impiegare in quelle regioni.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

L'articolo 17 introduce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018.

La norma prevede, pertanto, l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali con dotazione, per l'anno 2023, pari a 10 milioni di euro, al fine di poter far fronte alle richieste di indennizzo per gli eventi infortunistici verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018. A decorrere dal 2024 la dotazione annua sarà pari a 2 milioni di euro.

I requisiti e le modalità di erogazione e di quantificazione del sostegno sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo in esame interviene poi anche sulla revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), attraverso l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Viene previsto, a tal riguardo, (comma 784-*bis*) che la progettazione di tali percorsi debba essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Queste ultime dovranno, in conseguenza, individuare il docente coordinatore di progettazione mentre sarà compito del Ministro dell'istruzione e del merito (comma 784-*ter*) individuare, con proprio decreto, le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Altra disposizione integrativa di rilievo è quella introdotta dal nuovo comma 784-*quater* all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale impone alle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza l'obbligo di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove dovranno essere indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO.

L'ultimo comma dell'articolo 17 in commento apporta poi alcune integrazioni alla legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (*Cfr.* legge 13 luglio 2015, n. 107), attraverso il potenziamento del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito dall'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Viene previsto, a tal fine, che:

la sezione speciale del predetto registro debba consentire la condivisione delle informazioni relative alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi PCTO e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO;

il predetto registro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro debbano assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO.

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

L'articolo 18 prevede, esclusivamente per l'anno scolastico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. A tale riguardo viene disposto che la tutela assicurativa Inail (*Cfr.* articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) debba intendersi rivolta:

- a) al personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché al personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) agli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) agli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) al personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, ai ricercatori e ai titolari di contratti o assegni di ricerca;
- e) agli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché ai preparatori;
- f) agli alunni e agli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- g) agli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

news e approfondimenti

In "Gazzetta" il Dl Lavoro: cambia il Rdc, taglio al cuneo

*Francesco Machina Grifeo,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 5 maggio 2023*

Il decreto composto da 45 articoli ed entra in vigore oggi. Interventi anche sui contratti a termine che potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 103 di giovedì 4 maggio 2023, il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 contenente "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", in vigore da oggi. Il provvedimento che ha avuto il via libera dal Consiglio dei ministri il 1° maggio è composto da **45 articoli divisi in V Capi** e un Allegato.

Fortemente voluto dal Governo Meloni per alcuni provvedimenti bandiera come il **superamento del reddito di cittadinanza**, ha raccolto le critiche dell'opposizione in quanto lascerebbe prive di copertura le fasce più deboli. Giudicato invece positivo ma insufficiente l'intervento sul cuneo anche per via della durata limitata fino al termine dell'anno. Fra i principali titoli del provvedimento dunque figurano: misure volte a ridurre il **cuneo fiscale**, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con **redditi fino a 35.000 euro lordi annui**; il contrasto alla povertà e l'esclusione sociale, con focus sulle famiglie con soggetti fragili, minori o anziani; la promozione delle politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di assicurare la formazione a chi è in grado di svolgere un'attività lavorativa; previsti interventi sulla **sicurezza sul lavoro** e tutela contro gli infortuni oltre alla modifica la disciplina del **contratto a termine**.

Riduzione della pressione fiscale - Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L'esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. Si conferma l'incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Accompagnamento al lavoro e occupazione giovanile - Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste

in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenni o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all'anno esenti dall'Irpef, sarà erogato dall'Inps attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come "fragili", è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in **condizioni di povertà assoluta**, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale.

Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Misure sui contratti a termine - Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto "tempo determinato"), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi: nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; per sostituire altri lavoratori.

Sicurezza sul lavoro - Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Si prevedono, tra l'altro: l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

news e approfondimenti

Bando Isi 2022, domande all'Inail entro il 16 giugno

Roberto Lenzi, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 4 maggio 2023

Il portale web dell'Inail è operativo per la presentazione delle domande sul bando Isi 2022 a partire dallo scorso 2 maggio. Ora le imprese possono effettuare le simulazioni di punteggio per capire se i propri progetti di miglioramento della sicurezza raggiungono il punteggio minimo per il diritto di accesso ai fondi. Possono farlo utilizzando lo Spid del legale rappresentante per entrare nel portale telematico dell'Istituto. Il portale rimarrà aperto fino alle ore 18 del 16 giugno 2023. Le imprese che raggiungeranno i 120 punti per la presentazione della domanda potranno scaricare il codice identificativo della pratica idoneo per l'invio ufficiale tramite click-day in una data che sarà resa nota solo in seguito dall'Inail.

Requisiti di accesso

Ai fini della presentazione della domanda, i progetti dovranno superare un punteggio minimo di 120 punti. Il sistema telematico, nella parte finale della compilazione della domanda, riepilogherà il punteggio attribuito alla pratica sulla base dei dati caricati e l'investimento che l'azienda intende realizzare. Per ciascun asse è prevista l'assegnazione di punti bonus in caso di "Progetti condivisi con le parti sociali" e/o "Buone Prassi" e/o "Settori Ateco" specifici individuati dalle singole Regioni.

Nel primo asse, sono finanziabili investimenti ricompresi in cinque assi di finanziamento che riguardano progetti di investimento in macchinari, impianti e attrezzature e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Ogni tipologia di intervento dà diritto a ottenere un punteggio diverso, quindi, a seconda degli "assi", cambia la possibilità per l'impresa di raggiungere il punteggio minimo richiesto.

Gli altri assi finanziano progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (Mmc), progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività e progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

I progetti devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda e non possono determinare un ampliamento della sede produttiva, nè comportare l'acquisto di beni usati. I progetti devono, inoltre, essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive. Le spese ammesse a finanziamento vanno riferite a

progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. La firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, la data di presentazione del Piano di lavoro può essere antecedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

La composizione dei punteggi

Il raggiungimento del punteggio minimo di 120 punti è determinato da una griglia che cambia da asse ad asse. I punteggi comuni a tutti riguardano la dimensione d'impresa, con lo scopo di favorire le aziende di minori dimensioni, e il rischio per i lavoratori afferente alla lavorazione interessata dal progetto, con l'obiettivo di portare beneficio ai lavori ad alto rischio.

L'Inail prevede poi una serie specifica di punteggi per ciascuno dei rischi scelti, individuando puntualmente i beni ammissibili e i parametri minimi richiesti per l'ammissibilità del progetto.

news e approfondimenti

Sanzioni da 10mila a 50mila euro per ritorsioni sul lavoratore

Davide Boffi, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 2 maggio 2023

Scatta la presunzione relativa di ritorsività: si inverte l'onere della prova

Uno strumento fondamentale previsto dal Dlgs 24/2023 per garantire la tutela del *whistleblower* è il divieto di ritorsione, ossia il divieto di mettere in atto qualsiasi comportamento (attivo o omissivo) anche solo tentato o minacciato in conseguenza della segnalazione, che possa provocare direttamente o indirettamente un danno ingiusto al segnalante.

A titolo esemplificativo il decreto delinea una lista di ipotesi che costituiscono una «ritorsione», tra cui il licenziamento o la sospensione del segnalante; il mutamento di mansioni o del luogo di lavoro; la riduzione dello stipendio; la modifica dell'orario di lavoro; l'adozione di misure disciplinari; la sottoposizione ad accertamenti medici; l'intimidazione, la discriminazione o qualsiasi altro trattamento sfavorevole messo in atto in ragione della segnalazione.

Per garantire un'efficace protezione dalle ipotesi di ritorsione il decreto contempla una serie di strumenti di sostegno a tutela del segnalante, tra cui è prevista la possibilità per il *whistleblower* di rivolgersi a enti del Terzo settore accreditati presso l'Anac e destinati a fornire forme di supporto, tra cui assistenza e consulenza gratuita sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni nonché sulle modalità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo l'Anac assume altresì un ruolo di garante della salvaguardia del segnalante, dal momento che è tenuta ad informare della condotta ritorsiva l'Ispettorato nazionale del Lavoro per l'adozione dei provvedimenti necessari e procede altresì all'applicazione diretta di ingenti sanzioni amministrative che, in caso di accertamento delle condotte ritorsive, variano da 10mila a 50mila euro.

Sul piano delle tutele giudiziarie è inoltre prevista la possibilità per il *whistleblower* di agire in giudizio al fine di ottenere tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la propria tutela, compresi l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva, la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione, la reintegrazione nel posto di lavoro e da ultimo il risarcimento del danno.

In questo quadro, l'elemento che certamente rappresenta una importante novità dal punto di vista legislativo (sebbene già enunciato dalla giurisprudenza giuslavoristica anche recente) e che potrà tradursi in una misura estremamente efficace a salvaguardia del soggetto segnalante è rappresentato dalla cosiddetta presunzione relativa di ritorsività, in virtù della quale la condotta denunciata sarà considerata automaticamente una conseguenza diretta della segnalazione determinando, a tutela della vittima della ritorsione, una inversione dell'onere della prova. In altri termini, l'obbligo di dimostrare che la condotta denunciata dal *whistleblower* sia estranea alla segnalazione sarà a carico di colui che ha messo in atto tale condotta: dimostrazione che potrà risultare in alcuni casi particolarmente gravosa e dovrà essere molto specifica, rigorosa e basata su riscontri obiettivi, per scongiurare che il comportamento aziendale possa essere ritenuto un atto di ritorsione.

news e approfondimenti

Valditara: percorsi scuola-lavoro più sicuri Tutele Inail estese per insegnanti e studenti

Eugenio Bruno e Claudio Tucci,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 2 maggio 2023

Più sicurezza e qualità nei percorsi di scuola-lavoro. È l'obiettivo del pacchetto di norme messe a punto dal ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che intervengono sui Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (l'ex alternanza), e che sono confluite nei due provvedimenti (un Dl e un Ddl) sul lavoro esaminati in Cdm il 1° maggio. Insieme a un'estensione delle tutele Inail per alunni e docenti che sembrava uscita dalle ultime bozze e che sembra destinata a rientrare nel testo del decreto in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Al suo interno sono contenute le misure più urgenti, che entreranno in vigore il prossimo anno scolastico, il 2023/24.

La prima riguarda le imprese impegnate nei percorsi "on the job" (almeno 210 ore negli ultimi tre anni degli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei) che dovranno integrare il proprio Documento di valutazione dei rischi (il Dvr) con una sezione ad hoc per le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per i ragazzi. L'integrazione al Dvr sarà fornita alla scuola e allegata alla convenzione istituto- impresa. Stop poi a esperienze di scuola-lavoro di scarsa qualità: il Pcto dovrà essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con i profili in uscita dei singoli indirizzi di studio. Grazie anche alla nuova figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall'istituzione scolastica. Misure concrete, a detta di Valditara, «per dare maggiore sicurezza ed efficacia ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. Dopo una fase di ascolto attento delle istanze delle varie componenti della scuola e di confronto proficuo con le rappresentanze sindacali - ha aggiunto - riformiamo i Pcto perché siano percorsi sicuri e di qualità».

In tale ottica il Dl rafforza poi il registro per l'alternanza scuola-lavoro presso le Camere di commercio, introducendo ulteriori requisiti a carico delle imprese ospitanti così da evitare il caso di aziende improvvisate. Vengono richieste, infatti, capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, esperienza maturata nei percorsi di scuola-lavoro, eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei Pcto. Oltre all'interazione e allo scambio di dati, finora carenti, tra il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Mim, che viene

rinominata come «Piattaforma per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

Sempre nel Dl arriva anche il Fondo l'indennizzo dell'infortunio mortale durante le attività formative (*si veda Sole24Ore di Lunedì 1° maggio*), che avrà una dote per il 2023 di 10 milioni e coprirà richieste per eventi occorsi dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della disciplina sull'alternanza scuola-lavoro. Due, invece, i milioni previsti per il 2024 e seguenti. A essere assicurati saranno gli studenti di ogni ordine e grado, anche privati, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale, e le università. L'indennizzo alle famiglie potrà essere cumulato con l'assegno una tantum corrisposto dall'Inail per gli assicurati (articolo 85 del Dpr 1124/1965).

Sul filo di lana sembra rispuntata anche l'introduzione della garanzia assicurativa Inail per gli studenti (anche in gita ad esempio) e la precisazione che, alla stregua degli altri lavoratori dipendenti, quella riservata ai docenti garantirà anche gli infortuni "in itinere": un principio peraltro già riconosciuto dai giudici. Resta da definirne la durata. Per ora le risorse ci sono solo per l'anno scolastico 2023/24. A estenderle ci dovrà pensare la prossima legge di bilancio.

Un accenno, infine lo meritano i tre interventi contenuti nel Ddl, che entreranno in vigore più avanti. Con il primo si introduce la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione civica. Viene poi istituito l'Albo delle buone pratiche di scuola-lavoro, e sempre presso il Mim si istituisce l'Osservatorio nazionale per il sostegno alle attività di monitoraggio e di valutazione dei Pcto.

news e approfondimenti

Il nuovo codice dei contratti pubblici conferma il modello sicurezza del Testo unico

Mario Gallo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 19 aprile 2023

Dopo un complesso iter è giunto ai nastri di partenza il Dlgs 36/2023, ossia il nuovo Codice dei contratti pubblici. Si tratta di un provvedimento molto importante che si presenta caratterizzato da una notevole complessità, in quanto moltissime disposizioni sono contenute nei vari allegati e con scadenze differenziate di entrata in vigore.

Numerose sono le novità che sono state introdotte in questo ambito così delicato, tra cui l'affermazione del principio del risultato (articolo 1) e di quello della fiducia (articolo 2) sui quali, a ben vedere, è stato modellato l'intero impianto del nuovo Codice che riconosce alle stazioni appaltanti un livello di discrezionalità più elevato rispetto al passato, al fine di rendere più spedite le procedure.

Applicazione del modello prevenzionale del Dlgs 81/2008

Alcune innovazioni interessano la materia della salute e della sicurezza sul lavoro, ma è bene precisare subito che, tutto sommato, è rimasta immutata la filosofia di fondo già seguita nel precedente codice dei contratti, il Dlgs 50/2016, basata sull'applicazione del sistema generale delle tutele del testo unico della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), anche al mondo degli appalti pubblici.

Infatti, nel Dlgs 36/2023, è rimasto immutato il principio in base al quale la disciplina sulla salute e la sicurezza sul lavoro poggia le sue basi sull'articolo 26 del Dlgs 81/2008 e, per quanto riguarda gli appalti edili, sul titolo IV dello stesso decreto. In effetti, l'articolo 26, comma 7, del Dlgs 81/2008, stabilisce che per gli appalti pubblici, per quanto non diversamente disposto dal Dlgs 163/2006, ora Dlgs 36/2023, trovano applicazione le disposizioni del Dlgs 81/2008: in caso di difformità di disciplina, le disposizioni del codice dei contratti pubblici prevalgono su quelle del Dlgs 81/2008, mentre nelle ipotesi nelle quali nulla è previsto trovano applicazione anche le norme di quest'ultimo decreto. Ma, come accennato, il Dlgs 36/2023, come il Dlgs 50/2016, non ha introdotto norme particolari per gli appalti pubblici, ma solo alcuni adattamenti per i lavori edili, rinviando così al modello prevenzionale del Dlgs 81/2008.

Cause di esclusione dalle procedure di appalto

Al tempo stesso il Dlgs 36/2023 ripropone per molti versi anche il quadro previgente delle cause di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure d'appalto, legate alla salute e la sicurezza sul

lavoro, sia pure con alcune rimodulazioni. In particolare, tra quelle che comportano l'esclusione automatica, l'articolo 94 ripropone la sanzione interdittiva consistente nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/2001, che può derivare anche dai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche. Si osservi che tale ipotesi di esclusione opera anche quando la sanzione interdittiva è disposta a seguito del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa secondo quanto prevede l'articolo 14 del Dlgs 81/2008.

Al tempo stesso tra le cause di esclusione restano ancora le gravi violazioni definitivamente accertate, indicate nell'allegato II.10, che sono ostative al rilascio del Durc secondo quanto stabilisce il Dm 30 gennaio 2015.

Invece, l'articolo 95 colloca tra le ipotesi di esclusione non automatica della gara l'aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE.

Determinazione e indicazione degli oneri della sicurezza

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, non sono toccati i principi dell'articolo 26 del Dlgs 81/2008 relativi alle interferenze e resta fermo l'obbligo, per il soggetto economico, d'indicare nell'offerta, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 108, comma 9). Come già previsto nel Dlgs 50/2016, tale obbligo non si applica nei casi di forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Tuttavia, nella valutazione delle offerte basse in modo anomalo, ora l'articolo 110, comma 4, del Dlgs 36/2023, non ammette la giustificazione per quanto riguarda questi oneri per la sicurezza che, peraltro, dovranno essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.

sentenze

Morte del lavoratore, il preposto risponde per omessa vigilanza

Marco Pauletti, Il Sole24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 2 maggio 2023

Condanna per l'avvio dei lavori senza prima tenere la riunione di coordinamento sulla sicurezza prevista dalle disposizioni aziendali

È responsabile del decesso del lavoratore il preposto dell'azienda committente dei lavori che consegna alla ditta esecutrice il materiale e consente l'avvio dei lavori senza prima tenere la riunione di coordinamento con l'elaborazione di un verbale ai fini della sicurezza sul lavoro, prevista dalle disposizioni aziendali.

Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza 3712/2023.

La vicenda trae origine dal decesso di un lavoratore per folgorazione da arco voltaico mentre era impegnato nelle operazioni di sostituzione in quota dei cavi elettrici dell'alta tensione posti sui binari di una linea ferroviaria. In particolare, mentre era impegnato a tendere con le mani il cavo, ancorato al palo di sostegno mediante un morsetto, nel sollevare il cavo verso i fili dell'alta tensione, veniva colpito da una violenta scarica elettrica.

Il preposto, prima dal tribunale e poi dalla Corte d'appello, veniva ritenuto responsabile del decesso per aver omesso di vigilare, in violazione delle disposizioni aziendali, e quindi per non aver impedito la prosecuzione dei lavori in assenza delle condizioni di sicurezza.

Il preposto ha quindi presentato ricorso in Cassazione, evidenziando una violazione di legge e un vizio motivazionale, sottolineando che il materiale probatorio si potrebbe prestare a una lettura a lui favorevole. Secondo la difesa, infatti, il preposto non poteva essere ritenuto responsabile dei fatti se l'appaltatore aveva ordinato lo svolgimento dei lavori nonostante la mancanza del verbale di accordo di secondo livello, senza il quale i lavori non avrebbero potuto essere avviati. Né rileverebbe il fatto che il preposto avesse consegnato i materiali per svolgere i lavori: ciò non implicherebbe, secondo la difesa, la consapevolezza dell'avvio dei lavori, in assenza del verbale di accordo di secondo livello. Inoltre, non si poteva addebitare un omesso intervento atto a impedire lo svolgimento dei lavori da parte della ditta appaltatrice, dal momento che non vi era prova che i materiali fossero stati consegnati e correttamente allineati per lo svolgimento dei lavori.

I giudici di legittimità hanno però respinto il ricorso. La Corte d'appello – scrive la Cassazione – ha già chiarito che il giorno dei fatti il preposto era presente in

cantiere e aveva quindi potuto osservare che i lavori erano iniziati e proseguiti nonostante l'omessa disalimentazione e l'omesso blocco della circolazione ferroviaria. Né pare credibile che si sia consentita la consegna dei materiali per poi lasciarli incustoditi in attesa di un futuro via libera (dopo la redazione del verbale dell'accordo di secondo livello) e di una disalimentazione che, date le conseguenze sul traffico ferroviario, doveva essere predisposta e autorizzata con anticipo. Al contrario, non si può sostenere che la consegna del materiale non dimostri che l'imputato fosse a conoscenza dell'avvio dei lavori. Il preposto, infatti, era presente in cantiere e avrebbe potuto osservare il proseguimento dei lavori in violazione delle regole. Per tale motivo, non si può affermare che i lavori sarebbero iniziati a sua insaputa, né tantomeno si può provare la mancanza di consapevolezza da parte del preposto circa l'avvio dei lavori. Infatti, il materiale era stato correttamente consegnato ed era pronto per l'immediato inizio dei lavori.

In conclusione, la Cassazione ha affermato che sussiste la responsabilità del preposto per aver omesso di organizzare una preliminare riunione di coordinamento, avente a oggetto l'attività posta in essere in violazione di regole cautelari.

sentenze

Delega di funzioni, delega gestoria e posizione di garanzia nella violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Lorenzo Crocini, *Il Sole24 Ore*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 26 aprile 2023

Nel proprio iter argomentativo, la Corte tratteggia in modo limpido il diverso perimetro dei due istituti, criticando espressamente quella "confusione di piani" che, anche nella giurisprudenza di legittimità, in passato si è spesso affacciata

Nell'ambito degli assetti organizzativi aziendali, gli strumenti della **delega di funzioni**, prevista e disciplinata dall'art. 16 Dlgs. n. 81/2008, e della **delega gestoria** di cui all'art. 2381 c.c., incidono diversamente sul piano della distribuzione delle **responsabilità**, con diretti riflessi nel disegno delle **posizioni di garanzia** rilevanti nell'imputazione dei **reati colposi aggravati dalla violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro**.

Se, da un lato, nel caso della delega di funzioni, viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica propri della figura del datore di lavoro, per come disciplinata nel Dlgs. n. 81/2008, dall'altro lato, nel caso della delega gestoria emergono criteri di ripartizione dei ruoli tra gli amministratori in contesti societari caratterizzati da strutture di maggiore o minore complessità.

Con la **sentenza n. 8476/2023, la Corte di Cassazione** - quarta sezione penale - ha pronunciato l'annullamento della decisione con cui la Corte di Appello di Firenze aveva confermato la condanna emessa a carico dell'amministratore delegato di una società di capitali, in veste di datore di lavoro, per il reato di **lesioni colpose aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche**, ai danni di un dipendente.

La Corte Suprema, in forza di un diverso apprezzamento della delega conferita ad hoc dal Consiglio di amministrazione della società interessata in favore di altro consigliere d'amministrazione, ha ritenuto, infatti, che non fosse predicabile, in capo all'amministratore delegato, la funzione di garanzia propria del datore di lavoro in senso prevenzionistico, ma che la **presenza di una delega**, ritenuta valida sul piano normativo e documentale, imponesse un **nuovo esame da parte del giudice di secondo grado**.

Nel proprio iter argomentativo, la Corte tratteggia in modo limpido il diverso perimetro dei due istituti, criticando espressamente quella "confusione di piani" che, anche nella giurisprudenza di legittimità, in passato si è spesso affacciata. Con la **delega di funzioni**, il datore di lavoro **trasferisce poteri e responsabilità**, per legge connessi al proprio ruolo, ad altro soggetto, il quale assume la figura di **garante a titolo derivativo**, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri dello stesso delegante.

Ai fini della propria validità ed efficacia, la **delega di funzioni deve risultare da atto scritto** recante data certa, essere accettata per iscritto dal delegato, conferire a quest'ultimo tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo propri della funzione trasferita e attribuire una **adeguata autonomia di spesa**, elemento questo che, unitamente all'adeguata pubblicità, determina **l'effettività dello strumento organizzativo**.

Come noto, **non possono essere oggetto di delega di funzioni la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento**, nonché la **nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, che permangono nella piena responsabilità datoriale, così come il dovere di selezionare, in veste di delegato, un soggetto dotato delle competenze necessarie e di vigilare sull'espletamento dell'incarico.

Stando alla giurisprudenza del Supremo Collegio, il **trasferimento di funzioni** può avere ad oggetto **un ambito definito** e non l'intera gestione aziendale, ma nel settore individuato **l'attribuzione dei poteri dovrà essere piena e non meramente cartolare**.

Per altro verso, la **delega gestoria** concerne la **ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse** ed è finalizzata a conseguire una **specializzazione delle funzioni nell'ambito amministrativo**.

L'art. 2381 c.c. individua le specificità di questo modello: la delega deve essere prevista dallo statuto o autorizzata dai soci; il consiglio di amministrazione, in questo caso, **può delegare proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi componenti**, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio delle delega; può impartire direttive e avocare atti compresi nella delega; gli organi delegati devono curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, riferendo, con la periodicità prevista dallo statuto, al consiglio e all'organo di controllo..

Il conferimento della delega di cui all'art. 2381 c.c. può a buon diritto determinare un **trasferimento a titolo originario dell'intera funzione datoriale**, con l'effetto di spostare dal consiglio nel proprio complesso al singolo consigliere delegato **l'obbligo di adozione delle misure**

antifortunistiche ma anche la **valutazione dei rischi e gli obblighi connessi al documento relativo**, restando all'organo delegante un residuo dovere di controllo sul generale andamento della gestione e di eventuale intervento sostitutivo (non avendo la delega carattere abdicativo).

Solo la delega gestoria, in altri termini, consente di **concentrare le prerogative datoriali** che fanno capo a una pluralità di soggetti (organo amministrativo collegiale) solo su alcuni di essi, i quali **acquisiscono la posizione di datore di lavoro ai fini delle norme prevenzionistiche e, quindi, la posizione di garanzia connessa alla violazione delle norme penali applicabili in materia.**

Erroneamente, la Corte territoriale, aveva fatto riferimento, nella propria decisione, alla mancata indicazione, nella delega esaminata, di un **potere di spesa illimitato** in favore del consigliere delegato, poiché tale requisito è tipizzato dal legislatore solo con riguardo al (diverso) caso della delega di funzioni e **non possiede rilievo nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un componente dell'organo gestorio**, determinandosi, in questa fattispecie, solo la **concentrazione delle già esistenti attribuzioni in materia di sicurezza**, nella persona di un unico soggetto.

Il giudice del merito ha quindi errato nel ritenere necessario, per **l'efficacia esimente della delega**, un elemento (i poteri di spesa) estraneo alla fattispecie.

La mancata valutazione della delega conferita, da parte della Corte di Appello, alla luce dei canoni dettati dal giudice di legittimità, ha reso inaffidabile l'imputazione del fatto all'imputato-ricorrente, e ciò rende necessario il rinvio per un nuovo giudizio che dovrà ricostruire ex novo la titolarità effettiva della posizione di garanzia.

**A cura dell'Avv. Lorenzo Crocini, Partner 24 ORE Avvocati*

L'esperto risponde

Inidoneità temporanea e diritto alla «malattia»

Pietro Gremigni, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'Esperto risponde", 8 maggio 2023

LA DOMANDA

Un lavoratore è stato dichiarato inidoneo al lavoro per tre mesi dal medico competente dell'azienda. Nel caso in cui, durante tale periodo di sospensione dal lavoro, faccia pervenire al datore di lavoro la certificazione di malattia, ha diritto al pagamento dell'indennità di malattia Inps e all'eventuale integrazione da parte della ditta?

LA RISPOSTA

L'articolo 41, comma 6, del Dlgs 81/2008 prevede che il medico competente valuti le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori, con la possibilità di prescrivere, tra l'altro, l'inidoneità temporanea alla mansione, indicando i limiti temporali di validità.

Ciò comporta che il datore di lavoro, se non può individuare altre mansioni adatte alle condizioni di salute del lavoratore, lo può sospendere per il relativo periodo, senza diritto alla retribuzione, trattandosi di un caso di impossibilità a svolgere la prestazione per motivi oggettivi indipendenti dalla volontà delle parti.

Trattandosi di un caso di sospensione "necessitata" del rapporto, e non imputabile a colpe od omissioni del lavoratore, non essendo cioè un provvedimento disciplinare, benché il lavoratore non abbia diritto alla retribuzione (salvo accordi individuali o collettivi contrari), in relazione ad alcuni trattamenti economici a carico degli enti vanno fatte valutazioni diverse.

In particolare, la legge 33/1980 (si veda anche Inps, circolare 134368/1981) dispone che il diritto all'indennità di malattia si protrae per un ulteriore periodo di due mesi (o di 60 giorni) successivo alla sospensione del rapporto di lavoro.

In pratica, se il lavoratore si ammala dopo la sospensione del rapporto, ma entro i 60 giorni successivi, ha diritto all'indennità di malattia Inps. In base al Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato, se il datore di lavoro è tenuto a integrare l'indennità a carico dell'Inps ogniqualvolta l'istituto previdenziale eroga la prestazione, al lavoratore sospeso spetta anche l'integrazione eventualmente prevista dal Ccnl.

■ Limiti di legge alle nomine di più medici competenti

Carmelo Catanoso, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'Esperto risponde", 24 aprile 2023

LA DOMANDA

Un'azienda industriale intende affiancare un ulteriore medico al medico competente per la sorveglianza sanitaria, che sta svolgendo attualmente la propria opera quale collaboratore di struttura esterna convenzionata con l'imprenditore (articolo 39, comma 2, lettera a, del Dlgs 81/2008). Tale ulteriore nomina è lecita? Può, quindi, rientrare nel caso previsto dal successivo comma 6 dell'articolo 39? Si precisa che non è stata redatta una valutazione dei rischi (Vdr) che evidenzia la necessità di ulteriore nomina di un medico.

LA RISPOSTA

Al comma 6, citato dal lettore, l'articolo 39 del Dlgs 81/2008 («Svolgimento di attività di medico competente») dispone che, «nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento».

Appare chiaro che il legislatore ha voluto definire un perimetro ben preciso all'interno del quale si possa procedere alla nomina di più medici competenti.

Quindi, il datore di lavoro può nominarne più di uno, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi (Vdr). Nel caso prospettato dal lettore, dove sembrano non ricorrere le fattispecie previste dal legislatore, si ritiene che non sia possibile nominare un secondo medico competente da affiancare al primo. Dello stesso parere è anche la Commissione interpellata per la salute e sicurezza sul lavoro, come risulta dalla lettura dell'interpello 1/2023.

(G.U. 8 maggio 2022, n. 106)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 aprile 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 979). (23A02308)Pag. 5
(G.U. 17 aprile 2023 n. 90)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 aprile 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 983). (23A02309)Pag. 7
(G.U. 17 aprile 2023 n. 90)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2023

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia. (23A02289)Pag. 1
(G.U. 18 aprile 2023 n. 91)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
DIRETTIVA 7 febbraio 2023**

Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert. (23A02291)Pag. 9
(G.U. 18 aprile 2023 n. 91)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 aprile 2023**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 980). (23A02292)Pag. 3
(G.U. 19 aprile 2023 n. 92)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 aprile 2023**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Valle

d'Aosta nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinite', di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 981). (23A02293) Pag. 4
(G.U. 19 aprile 2023 n. 92)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 aprile 2023**

Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. (Ordinanza n. 984). (23A02349) Pag. 6
(G.U. 19 aprile 2023 n. 92)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 20 febbraio 2023, n. 40**

Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185. (23G00049) Pag. 1
(G.U. 20 aprile 2023 n. 93)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 aprile 2023**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone. (Ordinanza n. 982). (23A02300)Pag. 43
(G.U. 20 aprile 2023 n. 93)

**CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERA 12 aprile 2023**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (23A02354)Pag. 44
(G.U. 21 aprile 2023 n. 94)

MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA PESTE SUINA AFRICANA**ORDINANZA 20 aprile 2023**

Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 2/2023). (23A02438)Pag. 48
(G.U. 22 aprile 2023 n. 95)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025**ORDINANZA 17 marzo 2023**

Discarica di Malagrotta - attività gestionali e di messa in sicurezza: adozione di misure urgenti a tutela della salubrità ambientale e delle condizioni igienico-sanitarie. (Ordinanza n. 5). (23A02389)Pag. 16
(G.U. 24 aprile 2023 n. 96)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025**ORDINANZA 6 aprile 2023**

Impianto di trattamento meccanico biologico di A.M.A. S.p.a. sito in Roma in via di Rocca Cencia, 301: modifica dell'AIA di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 6 del 31 ottobre 2022. Attivazione del sistema di by-pass della sezione di stabilizzazione aerobica. (Ordinanza n. 8). (23A02390)Pag. 21
(G.U. 24 aprile 2023 n. 96)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO**

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto n. 107 del 16 marzo 2023, recante: «Condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF». (23A02371)Pag. 27
(G.U. 24 aprile 2023 n. 96)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45**

Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo. (23G00052)Pag. 1
(G.U. 26 aprile 2023 n. 97)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DECRETO 10 marzo 2023

Condizioni, criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attività di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. (23A02407)Pag. 1

(G.U. 27 aprile 2023 n. 98)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 19 aprile 2023**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fivave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Valledaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzi e di Stenico della Provincia autonoma di Trento. (Ordinanza n. 985). (23A0245)(G.U. 27 aprile 2023 n. 98)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 19 aprile 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 986). (23A02457)Pag. 57

(G.U. 27 aprile 2023 n. 98)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 20 aprile 2023**

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia. (Ordinanza n. 987). (23A02458)Pag. 59

(G.U. 27 aprile 2023 n. 98)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 aprile 2023**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (23A02592)Pag. 13

(G.U. 29 aprile 2023 n. 100)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 marzo 2023

Istituzione del nuovo sistema di monitoraggio connesso alla fase 3 dell'epidemia da Sars-CoV-2 e abrogazione del decreto 30 aprile 2020. (23A02563) Pag. 34

(G.U. 4 maggio 2023 n. 103)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 9 marzo 2023

Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche in attuazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6. (23A02608)Pag. 34

(G.U. 5 maggio 2023 n. 104)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 aprile 2023

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticita' determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Proroga della vigenza delle contabilita' speciali intestate ai soggetti responsabili di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. (Ordinanza n. 988). (23A02599)Pag. 1

(G.U. 6 maggio 2023 n. 105)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 maggio 2023

Infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento. (23A02632)Pag. 6

(G.U. 6 maggio 2023 n. 105)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

11 aprile 2023

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. (23A02609)Pag. 1

(G.U. 8 maggio 2023 n. 106)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**11 aprile 2023**

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari. (23A02610)Pag. 2
(G.U. 8 maggio 2023 n. 106)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**11 aprile 2023**

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei Comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia. (23A02611)Pag. 2
(G.U. 8 maggio 2023 n. 106)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**11 aprile 2023**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro. (23A02612)Pag. 3
(G.U. 8 maggio 2023 n. 106)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE****DECRETO 22 marzo 2023**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Liguria dal 1° maggio al 30 settembre 2022. (23A02613)Pag. 4
(G.U. 8 maggio 2023 n. 106)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 6 aprile 2023**

Modifica del decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. (23A02579)Pag. 31
(G.U. 8 maggio 2023 n. 106)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 2 maggio 2023**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione

Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno. (Ordinanza n. 989). (23A02615)Pag. 32
(G.U. 8 maggio 2023 n. 106)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 maggio 2023**

Disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della Regione Campania e della Regione autonoma Valle d'Aosta, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. (Ordinanza n. 990). (23A02616)Pag. 33
(G.U. 8 maggio 2023 n. 106)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.